

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3870

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LISI, SCELLI, SBAI**

Istituzione della specialità di aerosoccorritore  
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

*Presentata il 17 novembre 2010*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di accrescere la capacità operativa del servizio di soccorso aereo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco tramite l'istituzionalizzazione di una sua componente fondamentale, ancora non formalmente riconosciuta come tale.

Come segnala il CoNaPo, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco, i vigili del fuoco sono stati i primi a utilizzare gli elicotteri per effettuare soccorso tecnico urgente. Il primo volo di soccorso fu effettuato nell'immediato dopo guerra, con un elicottero statunitense condotto da un equipaggio di vigili del fuoco italiani. Dopo questo primo evento fu istituita la componente aerea del Corpo, seconda solo a quella dell'Aeronautica militare. Da allora, dopo un periodo di sviluppo e uno, piut-

tosto lungo, di sostanziale staticità, l'aerosoccorso dei vigili del fuoco si è visto sottrarre continuamente risorse, delle volte anche a vantaggio di altri corpi; ciò probabilmente a causa dello scarso potere politico che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha sempre posseduto e, si direbbe per onestà intellettuale, anche per la scarsa reale attenzione dimostrata dalla nostra classe politica; questo, da un lato, lo ha posto nella condizione di trovarsi in una cronica condizione deficitaria di uomini e di mezzi, e dall'altro, ha inevitabilmente convinto il personale dello stesso Corpo di essere collocato in posizione secondaria rispetto alle altre Forze dello Stato, nella considerazione dei vari governi succedutisi. Nonostante questa frustrante condizione psicologica e amministrativa, i nostri vigili del fuoco hanno continuato a

fare tutto quanto in loro potere per servire al meglio la nazione, riuscendo addirittura a portare in molti settori, e il nucleo speleo alpinistico fluviale (SAF) è uno di questi, un'innovazione apprezzata in tutto il mondo.

Oggi siamo in una situazione che definire paradossale è eufemistico. Abbiamo un'enorme risorsa in termini di competenze, professionalità e valore umano, ma la sfruttiamo, quando va bene, al 30 o al 40 per cento della sua effettiva potenzialità. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco dispone da tempo della componente SAF di secondo livello fase B, coloro che nella presente proposta di legge sono chiamati aerosoccorritori. Questi uomini, meno di trecento in tutta Italia, giungono ad acquisire la qualifica attraverso un percorso formativo che dura anni, durissimo ed estremamente selettivo; la peculiarità che li distingue dalle figure professionali simili in forza ad altri corpi è che essi, oltre a prestare servizio sugli aeromobili del Corpo, sono e continuano a essere vigili del fuoco operativi a tutti gli effetti. Ciò implica che in ogni intervento essi non si limitino alle operazioni previste per l'imbarco e lo sbarco di personale e di vittime, ma intervengono invece con la professionalità e con capacità operative che solo un vigile del fuoco può acquisire e possedere grazie ai continui addestramenti e all'esperienza maturata nei più disparati scenari operativi. Questo è il loro valore aggiunto, riconosciuto in ambito internazionale e anche a volte invidiato. Si tratta di un enorme potenziale di accrescimento della capacità operativa che non trova riscontro in alcun altro ambito. Non esiste nessun'altra figura professionale che lavori a bordo di un aeromobile la quale, dopo essere stata sbarcata, magari pericolosamente agganciata al cavo di un verricello, sia in grado di affrontare con la massima professionalità una gamma di interventi che vanno dall'incidente stradale, alla fuga di gas, dal crollo di un edificio al soccorso in ambiente impervio, dall'incendio all'attentato con sostanze tossiche o non convenzionali, dalla ricerca di dispersi al soccorso in fiume e così via seguendo tutto

l'elenco degli interventi di soccorso tecnico urgente di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, come sappiamo, non ha limiti precisi. È chiaro che per poter garantire un adeguato livello professionale di risposta a queste emergenze i SAF di secondo livello fase B devono vivere la loro professione come una vera missione, sacrificando a essa, e dunque al Paese, anche molto della loro vita privata. Quest'enorme risorsa, queste eccellenze professionali, alle cui potenzialità non rendono certo giustizia queste poche righe, e che perciò vi invitiamo caldamente a indagare e conoscere, è, come già si diceva, ampiamente sottoutilizzata e mortificata dalla sua regolamentazione e dal suo ordinamento, oltre che dalla mancanza di specifiche risorse finanziarie a esse destinate.

I primi a fare le spese di tutto ciò sono ovviamente i cittadini italiani, che pagano tasse per vedersi fornire un servizio palesemente meno efficiente di quanto potrebbe essere, con una spesa sostanzialmente identica, ma meglio distribuita. I secondi a farne le spese, se un ordine può esserci, sono gli stessi aerosoccorritori, che vivono sostanzialmente un vero e proprio incubo, quello di chi è invisibile (non riconosciuto) senza volerlo. Crediamo che tutti abbiamo il dovere istituzionale e morale di fare qualcosa di concreto. È necessario formare l'attività di soccorso aereo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in modo tale che possa rispondere agli *standard* richiesti dalle attuali esigenze operative, cosa dalla quale è purtroppo ancora decisamente distante. L'istituzione del ruolo dell'aerosoccorritore è soltanto il primo passo verso la piena modernizzazione ed efficienza di questo servizio, fondamentale per la sicurezza pubblica. Altri passi dovranno essere fatti, in auspicabile rapida successione, per modernizzare l'intero servizio di soccorso aereo. Pensiamo all'acquisizione di mezzi sufficienti alla copertura del servizio, attualmente sostanzialmente scoperto su gran parte del territorio nazionale, all'attualizzazione del percorso formativo e di *long life learning* degli equipaggi di volo, che

abbisogna urgentemente di essere allineato a quello degli altri corpi dello Stato in termini di tempi di svolgimento, completezza del percorso formativo, tempistica, aggiornamento professionale eccetera.

In quest'ottica che definiremmo quasi « imprenditoriale », è pensata la presente proposta di legge sull'ordinamento degli aerosoccorritori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I punti fondamentali e qualificanti sono:

1) dotare uno strumento di soccorso, oramai fondamentale e indispensabile, di una normativa certa che gli permetta di proiettarsi verso il futuro, senza alcuna soggezione rispetto ad altre realtà operanti nell'attività di soccorso, anche attraverso un sostanziale e irrinunciabile riconoscimento giuridico del titolo aeronautico di aerosoccorritore;

2) porre il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel settore in questione, in una posizione all'avanguardia, operando in netta controtendenza con l'abitudine di cedere ad altri le proprie competenze, nell'ottica invece dell'assunzione di nuove competenze e responsabilità, fornendo così alla collettività uno dei servizi di aerosoccorso più efficienti al mondo;

3) riconoscere a questi professionisti del soccorso pubblico, che fino ad oggi hanno dedicato enormi energie personali a

una missione innovatrice e che prestano servizio presso i reparti a volo quali componenti degli equipaggi, il trattamento economico e normativo a cui essi hanno diritto, fino ad oggi ingiustamente loro negato, a differenza di altri corpi.

Non è certo difficile individuare, tra le disposizioni proposte, chiari elementi di efficienza tipicamente imprenditoriale: l'assoluta elasticità di impiego delle risorse; le molte possibilità di accrescimento dei servizi di soccorso, con addirittura una significativa diminuzione di spesa a carico dell'erario; il collegamento economico e funzionale con altre realtà, pubbliche e private, operanti in scenari simili o analoghi a quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; la plasticità dell'impianto normativo che lo rende adattabile ai cambiamenti sempre più veloci, specifici dell'ambito operativo in oggetto. Sono questi i valori che si sono voluti inserire nella presente proposta di legge. Crediamo che non possano esserci dubbi sulla necessità di quanto preposto e chiedano a tutti voi una particolare attenzione nell'esame della presente proposta di legge, un'attenzione dovuta perché discutiamo della sicurezza di tutti i cittadini. Ci auguriamo quindi di trovare un'ampia condivisione che possa portare all'approvazione della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## CAPO I

ISTITUZIONE DELLA SPECIALITÀ DI  
AEROSOCORRITORE DEL CORPO NA-  
ZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

## ART. 1.

*(Specialità di aerosoccorritore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).*

1. È istituita la specialità di aerosoccorritore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (CNVVF), di seguito denominata « aerosoccorritore ».

2. Ai fini di cui alla presente legge, il termine aerosoccorritore è considerato equivalente a quello di elisoccorritore.

3. Il personale aerosoccorritore deve essere in possesso del brevetto di cui all'articolo 2.

## ART. 2.

*(Brevetto di aerosoccorritore).*

1. È istituito il brevetto di aerosoccorritore.

2. Il brevetto di aerosoccorritore abilita il personale a operare, quale parte integrante dell'equipaggio di volo, a bordo degli elicotteri e di tutti gli altri aeromobili in dotazione al CNVVF.

3. Il brevetto di aerosoccorritore si consegue attraverso il corso formativo previsto per l'ottenimento della qualifica di operatore del nucleo speleo alpinistico pluviale (SAF) di secondo livello fase B (2B) dei vigili del fuoco, aggiornato ai sensi di quanto disposto dal comma 4. Alla data di entrata in vigore della presente legge, la qualifica di operatore SAF 2B è sostituita da quella di aerosoccorritore. Il brevetto è parificato a tutti gli effetti di legge ai

corrispondenti brevetti rilasciati o riconosciuti dalle altre amministrazioni civili e militari dello Stato. Nel programma del corso devono comunque essere previste le seguenti aree tematiche:

- a) competenze SAF;
- b) competenze aeronautiche;
- c) sicurezza del volo.

4. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione tecnica nazionale permanente SAF, integrata da almeno due istruttori di tecniche specifiche SAF, da un pilota di elicottero del CNVVF, da un pilota di aereo del CNVVF e da uno specialista elicotterista del CNVVF, nominati dal Direttore centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile — Ministero dell'interno, di seguito denominato « Direttore centrale », effettua la revisione del manuale SAF 2B, aggiornandolo ai fini dell'applicazione di quanto disposto dalla presente legge. Il lavoro di revisione deve essere concluso entro otto mesi dalla prima convocazione. Il gruppo di lavoro si riunisce comunque con cadenza annuale, od ogni qualvolta ritenuto opportuno, su convocazione del Direttore centrale, con il compito di valutare la necessità di apportare al manuale operativo eventuali modifiche o integrazioni, in base alle eventuali innovazioni tecniche e procedurali.

5. Per l'accesso al corso di aerosoccorritore è bandito un concorso interno, con cadenza tale da assicurare la copertura permanente delle dotazioni organiche previste dall'articolo 13.

6. Per la partecipazione al concorso interno di cui al comma 5 sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) età non superiore a trenta anni;
- b) anzianità di servizio inferiore a cinque anni.

7. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, è autorizzato, esclusivamente in

sede di prima attuazione della presente legge, a elevare il limite di età previsto dalla lettera a) del comma 6 fino a un massimo di trentatré anni.

8. Il concorso interno è regolamentato con circolare del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, di seguito denominato « Capo del Dipartimento ». Il suo svolgimento prevede comunque una prova scritta e una prova pratica, miranti a valutare il possesso, da parte dei candidati, delle conoscenze e delle capacità operative inerenti l'interno programma formativo SAF, fino alla qualifica di secondo livello fase A (2A) compresa.

9. Il personale classificatosi utilmente in graduatoria nel concorso interno è ammesso a frequentare il corso di formazione per aerosoccorritore di cui al comma 3.

10. All'articolo 13, comma 3, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *b-quater*) brevetto di aerosoccorritore ».

11. Alla data di entrata in vigore della presente legge i vigili del fuoco in possesso della qualifica di operare SAF 2B transitano, salvo espressa rinuncia, nella specialità di aerosoccorritore e ad essi sono rilasciati il brevetto e la licenza di aerosoccorritore.

### ART. 3.

#### *(Sospensione delle licenze).*

1. Le licenze per l'esercizio dell'attività di aerosoccorritore su elicotteri e aerei del CNVVF sono sospese nei casi di sospensione dal servizio e, cautelativamente, nel caso in cui i titolari delle licenze abbiano causato gravi danni a persone e a cose, per imperizia o per negligenza e per grave inosservanza di gestione o di impiego delle attrezzature tecniche di loro competenza.

2. La sospensione delle licenze per l'esercizio dell'attività di aerosoccorritore

è disposta, su proposta del direttore regionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato « direttore regionale », con decreto, dal Capo del Dipartimento.

3. Il direttore regionale, espletati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di personale, può, sentito il parere tecnico del responsabile operativo regionale SAF, disporre la momentanea sospensione del personale aerosoccorritore dall'attività di aerosoccorso, trasmettendo alla Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile — Ministero dell'interno, di seguito denominata « Direzione centrale », la documentazione relativa, corredata di parere motivato.

#### ART. 4.

##### *(Revoca delle licenze).*

1. Le licenze per l'esercizio dell'attività di aerosoccorritore sono revocate di diritto nel caso in cui il dipendente incorra nella destituzione dal servizio, inflitta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. La revoca è altresì disposta quando vengono a mancare i requisiti tecnico-professionali necessari all'esercizio delle funzioni proprie della specialità o quelli relativi alla sicurezza, durante le operazioni di soccorso e di addestramento.

2. La proposta di revoca, esperite le procedure disciplinari, deve essere formulata dal direttore regionale, sentito il parere tecnico del responsabile operativo regionale SAF, e trasmessa alla Direzione centrale. A decorrere dalla data in cui la proposta motivata è trasmessa dalla direzione regionale, il dipendente è temporaneamente sospeso d'ufficio dall'esercizio dell'attività di aerosoccorritore.

3. L'eventuale provvedimento di revoca è disposto con decreto del Ministro dell'interno e deve essere assunto entro centoventi giorni dalla formulazione della proposta di revoca.

## ART. 5.

*(Rinnovo delle licenze).*

1. Le licenze per l'esercizio dell'attività di aerosoccorritore solo rinnovate secondo la periodicità indicata nell'articolo 10, comma 1.

2. L'aerosoccorritore che non effettua l'attività minima prevista dal manuale tecnico di cui all'articolo 2, comma 4, è soggetto alla sospensione della licenza.

3. Nel caso di cui al comma 2, ai fini del rinnovo delle licenze, l'aerosoccorritore è tenuto a frequentare un corso teorico e pratico, organizzato dal responsabile operativo regionale SAF o da un aerosoccorritore istruttore di cui al capo VII, attraverso il quale devono essere accertate la conoscenza di quanto contenuto nel manuale tecnico, relativamente alla qualifica di aerosoccorritore, e l'effettiva capacità operativa dell'aerosoccorritore, comprensiva di almeno un'operazione al verricello.

4. Il responsabile operativo regionale SAF o l'aerosoccorritore istruttore di cui al comma 3 può, a suo esclusivo e insindacabile giudizio, modulare la consistenza delle prove pratiche, allo scopo di valutare correttamente l'idoneità operativa dell'aerosoccorritore.

5. Il rinnovo della licenza è comunicato per iscritto alla direzione regionale e al reparto di volo presso il quale l'aerosoccorritore presta servizio.

6. Nel caso di esito negativo del corso di cui ai commi 3 e 4, esso non può essere ripetuto prima di un mese.

## ART. 6.

*(Libretto personale di volo).*

1. La Direzione centrale rilascia agli aerosoccorritori che svolgono attività di volo, il libretto personale di volo sul quale sono annotati, a cura degli intestatari, i voli effettuati.

2. L'attività di volo deve essere convalidata dal direttore regionale, con visto



apposto nell'apposito spazio previsto nel libretto personale di volo, sulla base delle registrazioni effettuate sui registri giornalieri di volo o dei documenti assimilabili.

3. L'attività di volo svolta per l'adempimento dei servizi di istituto, per addestramento o per soccorso, effettuata al di fuori del reparto di volo di appartenenza, è annotata sul libretto personale di volo ed è convalidata dal reparto presso il quale è stata svolta.

4. Il modello del libretto personale di volo è stabilito dalla Direzione centrale, sentiti i dirigenti delle aree II e III e in conformità alla normativa vigente per il settore aeronautico. Sui libretti devono essere indicate le manovre tecniche eventualmente svolte dagli aerosoccorritori.

## CAPO II

### COMPITI E FUNZIONI DEGLI AEROSOCCORRITORI

#### ART. 7.

##### *(Compiti).*

1. Gli aerosoccorritori svolgono servizio operativo a bordo degli aeromobili del CNVVF, quale parte integrante dell'equipaggio di volo, nonché nei casi previsti dall'articolo 8, commi 3 e 4.

2. I compiti d'istituto degli aerosoccorritori sono quelli del CNVVF. In particolare, essi costituiscono la componente dell'equipaggio di volo deputata a proiettarsi all'esterno dell'aeromobile nelle operazioni di soccorso e di istituto in genere.

#### ART. 8.

##### *(Attività operativa).*

1. Allo scopo di mantenere la capacità operativa propria del vigile del fuoco, ritenuta fondamentale per l'esercizio efficace e sicuro dell'attività di soccorso, nonché di assicurare un collegamento stabile e continuo con le sezioni operative dei comandi provinciali del CNVVF, gli aerosoccorritori prestano servizio per una

metà dei turni mensili presso il reparto di volo e per l'altra metà presso il comando di appartenenza, o, se migliorativo per il dipendente e compatibile con le esigenze di servizio, presso un altro comando stabilito dal direttore generale. Per particolari esigenze di servizio i direttori regionali possono disporre il temporaneo impiego degli aerosoccorritori secondo una diversa distribuzione dei turni, assicurando comunque un numero minimo di presenze, da effettuare presso i comandi, nelle squadre ordinarie di intervento.

2. Nelle grandi emergenze, nelle calamità, in tutti gli eventi che si configurano come attività di protezione civile e in quelli nei quali sono presenti particolari esigenze operative, non si tiene conto di quanto disposto dal comma 3 e la turnazione è adeguata dai direttori regionali alle esigenze di servizio.

3. I direttori regionali al fine del perseguimento dei compiti istituzionali, per esigenze di soccorso pubblico, di difesa civile e di protezione civile, sentito il parere del responsabile operativo regionale SAF, possono disporre l'impiego degli aerosoccorritori a bordo di aeromobili di altre amministrazioni od organizzazioni. In particolare, tramite l'adozione di appositi accordi di collaborazione, promuovono l'impiego degli aerosoccorritori a bordo degli elicotteri che svolgono servizio di soccorso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento ai servizi di urgenza ed emergenza. L'impiego degli aerosoccorritori, in tali circostanze, può avvenire al di fuori dell'orario ordinario di servizio.

4. Gli aerosoccorritori possono partecipare a missioni di soccorso, al di fuori del territorio italiano, anche a bordo di aeromobili appartenenti ad amministrazioni od organizzazioni internazionali o di Stati esteri. Il loro impiego è deciso dal Capo del Dipartimento, anche su proposta dei direttori regionali, o nell'ambito di convenzioni, accordi o protocolli d'intesa allo scopo sottoscritti. Nei casi per i quali le norme di legge, nazionali e internazionali lo prevedono, le attività di cui al presente comma devono essere autorizzate dal Ministro competente.

5. Gli aerosoccorritori impegnati in missioni che si svolgono al di fuori del territorio nazionale agiscono alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento, il quale si avvale della collaborazione del Direttore centrale e del dirigente dell'area III, soccorso aereo, della medesima Direzione centrale.

### CAPO III

#### DIPENDENZA FUNZIONALE

##### ART. 9.

*(Dipendenza funzionale).*

1. Ferme restando tutte le competenze della Direzione centrale, gli aerosoccorritori sono posti alla diretta dipendenza, amministrativa e operativa, dei direttori regionali, i quali ne dispongono l'impiego presso i reparti di volo del CNVVF di loro competenza e presso i comandi provinciali del CNVVF.

2. Le direzioni regionali trasmettono periodicamente ai comandi provinciali del CNVVF il calendario del servizio operativo presso il reparto di volo ed il comando provinciale.

### CAPO IV

#### TUTELA SANITARIA DEGLI AEROSOCORRITORI

##### ART. 10.

*(Tutela sanitaria).*

1. Gli aerosoccorritori sono sottoposti a un controllo sanitario per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni, che include anche gli accertamenti previsti per l'operatività ordinaria; l'accertamento dell'idoneità è effettuato prima dell'inizio del corso per l'acquisizione del brevetto di aerosoccorritore e, successivamente, con cadenza triennale.

2. L'accertamento dei requisiti psicofisici è effettuato dal Servizio sanitario del CNVVF, secondo i parametri stabiliti dalla competente commissione tecnico-sanitaria. Lo stesso Servizio può stipulare convenzioni con strutture esterne, pubbliche e private, per l'assolvimento di tale compito.

## ART. 11.

*(Perdita dell'idoneità psico-fisica).*

1. L'aerosoccorritore che perde temporaneamente l'idoneità psico-fisica al servizio operativo continua a prestare servizio presso i reparti di volo del CNVVF con mansioni logistiche di manutenzione e di controllo dei materiali tecnici SAF.

2. Nei casi in cui l'aerosoccorritore non rientra nei parametri previsti per lo svolgimento del servizio operativo di aerosoccorso, ma rientra in quelli stabiliti per l'operatività ordinaria, lo stesso è temporaneamente o stabilmente sospeso dalla sola attività di volo quale membro dell'equipaggio, permanendo nelle funzioni di vigile del fuoco operativo presso i comandi provinciali del CNVVF, secondo la turnazione stabilita dai direttori regionali.

3. L'aerosoccorritore temporaneamente sospeso dall'attività di volo per motivi sanitari continua a percepire l'indennità di funzione prevista dall'articolo 12 nelle percentuali di seguito indicate:

a) il 100 per cento per il tempo necessario al completamento degli accertamenti supplementari eventualmente richiesti dal Servizio sanitario del CNVVF;

b) il 75 per cento per i dieci mesi successivi;

c) il 50 per cento per ulteriori otto mesi.

4. Nel caso in cui sia accertata in via definitiva la non idoneità al servizio operativo di aerosoccorso, il direttore regionale può disporre, entro il limite del 20 per cento della forza di aerosoccorritori prevista presso il reparto di volo del CNVVF e su espressa richiesta scritta dell'interessato, sentito il responsabile operativo regionale SAF e il capo del reparto di volo, di assegnare definitivamente gli aerosoccorritori non idonei alle mansioni di cui al comma 1 presso il reparto di volo. In tutti gli altri casi l'aerosoccorritore ha diritto alla scelta del comando presso il quale essere trasferito, anche in tempora-

neo soprannumero, da assorbire al primo movimento di personale utile.

#### CAPO V

### INDENNITÀ DI FUNZIONE

#### ART. 12.

*(Indennità di funzione).*

1. Gli aerosoccorritori percepiscono un'indennità di funzione, la cui consistenza è stabilita con decreto del Ministro dell'interno ed è perequata a quella percepita dal personale aero navigante del CNVVF, tenuto conto anche del rischio legato alle operazioni al verricello e al gancio baricentrico e dell'impiego in ambiente impervio.

#### CAPO VI

### DOTAZIONI ORGANICHE

#### ART 13.

*(Dotazioni organiche).*

1. La dotazione organica di aerosoccorritori in forza presso ogni reparto di volo del CNVVF è di sedici unità.

2. Il numero degli aerosoccorritori in servizio presso ogni reparto di volo del CNVVF può essere aumentato, su proposta del direttore regionale, con decreto del Ministro dell'interno, in funzione del numero di aeromobili in servizio o di particolari esigenze operative.

#### Capo VII

### AEROSOCCORRITORI ISTRUTTORI

#### ART. 14.

*(Istituzione del brevetto di aerosoccorritore istruttore).*

1. È istituito il brevetto di aerosoccorritore istruttore del CNVVF, parificato a

tutti gli effetti di legge ai corrispondenti brevetti e licenze rilasciati o riconosciuti dalle altre amministrazioni civili e militari dello Stato.

2. L'organico degli aerosoccorritori istruttori è stabilito in due unità per ciascun reparto di volo del CNVVF, salvo incrementi decisi dal Capo del Dipartimento, sentito il Direttore centrale. I componenti della Commissione tecnica nazionale permanente SAF non sono considerati ai fini di tale computo e sono posti in soprannumero.

3. Sono aerosoccorritori istruttori del CNVVF:

a) i componenti della Commissione tecnica nazionale permanente SAF;

b) gli istruttori di tecniche specifiche SAF in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) il personale in possesso della qualifica SAF 2B che si è classificato in graduatoria utile nel concorso di cui comma 4 del presente articolo e che ha superato il corso di formazione di cui all'articolo 15, comma 2.

4. Il Capo del Dipartimento, su proposta del Direttore centrale, con periodicità idonea a garantire la costante copertura degli organici, bandisce un concorso interno ad esami per l'accesso al corso di formazione per aerosoccorritore istruttore del CNVVF.

#### ART. 15.

*(Concorso interno e corso di formazione).*

1. Per partecipare al concorso interno per aerosoccorritore istruttore di cui all'articolo 14, comma 4, è necessario possedere un'anzianità minima di servizio nel ruolo di aerosoccorritore di cinque anni, esclusi i periodi di sospensione dal servizio in qualità di aerosoccorritore, ad eccezione di quelli causati dalla sospensione temporanea di cui all'articolo 11, comma 1. Il candidato non deve avere mai subito la sospensione della licenza per i motivi di

cui all'articolo 3, comma 1, salvo che non sia stata successivamente accertata sua completa estraneità ai fatti ovvero la sua non responsabilità.

2. Il corso di formazione per aerosoccorritore istruttore di cui all'articolo 14, comma 4, ha una durata minima di quattro settimane. Il programma didattico è stabilito con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta del Direttore centrale, sentiti la Commissione tecnica nazionale permanente SAF e il dirigente dell'area III, soccorso aereo, della Direzione centrale. Nel programma del corso devono comunque essere previste le seguenti aree tematiche:

- a) metodologie didattiche;
- b) competenze aeronautiche;
- c) competenze SAF;
- d) sicurezza del volo.

#### ART. 16.

*(Corpo docente).*

1. Il corpo docente che svolge i corsi di formazione per il conseguimento del brevetto aerosoccorritore istruttore del CNVVF è composto da aerosoccorritori istruttori, di cui almeno uno appartenente alla Commissione tecnica nazionale permanente SAF da piloti operativi e specialisti operativi, nominati con atto formale del Capo del Dipartimento, sentiti il Direttore centrale e il Direttore centrale per la formazione del Dipartimento.

#### ART. 17.

*(Compiti e funzioni degli aerosoccorritori istruttori).*

1. Sono compiti degli aerosoccorritori istruttori del CNVVF:

- a) l'effettuazione, in qualità di docenti, dei corsi di formazione per il conseguimento del brevetto di aerosoccorritore;

b) l'effettuazione, in qualità di docenti, dei corsi di formazione per il conseguimento del brevetto di aerosoccorritore istruttore;

c) l'effettuazione del corso per il rinnovo delle licenze sospese di cui all'articolo 5, commi 3 e 4;

d) la formazione alle tecniche di aerosoccorso del personale del CNVVF appartenente a specializzazioni diverse da quella di aerosoccorritore;

e) l'effettuazione dei corsi eventualmente richiesti per l'abilitazione al servizio di soccorso sugli elicotteri degli appartenenti:

- 1) ad amministrazioni dello Stato;
- 2) al Servizio sanitario nazionale;
- 3) a enti pubblici e privati;
- 4) ad organizzazioni di volontariato;
- 5) a imprese pubbliche e private;
- 6) a qualunque altra organizzazione che ne faccia richiesta.

#### ART. 18.

*(Formazione e addestramento alle tecniche di aerosoccorso del personale del CNVVF).*

1. Alle direzioni regionali del CNVVF è demandato il compito della formazione alle tecniche di aerosoccorso del personale del CNVVF appartenente ad ogni specialità e ruolo, prevista dai relativi programmi didattici. La formazione iniziale è effettuata dal personale di cui all'articolo 16, integrato, per gli aspetti tecnici, da un istruttore della specialità di appartenenza del personale discente.

2. Le direzioni regionali del CNVVF organizzano l'addestramento alle tecniche di aerosoccorso del personale del CNVVF non appartenente alla specialità di aerosoccorritore, anche ai fini del mantenimento della relativa abilitazione. Allo svolgimento del compito provvedono i responsabili operativi regionali SAF che, a tale fine, possono avvalersi di aerosoccorritori istruttori.



## ART. 19.

*(Corsi effettuati per soggetti terzi).*

1. I corsi per l'abilitazione all'esercizio del aerosoccorso, tenuti a beneficio di personale non appartenente al CNVVF, possono essere svolti a titolo oneroso o gratuito, nell'ambito di accordi o di protocolli d'intesa, sottoscritti con amministrazioni dello Stato o con enti e associazioni senza fini di lucro, su disposizione del Capo del Dipartimento, sentito il direttore regionale del CNVVF competente per territorio.

2. Il programma dei corsi di cui al comma 1 è stabilito di volta in volta su proposta del direttore regionale del CNVVF competente per territorio, sentito il responsabile operativo regionale SAF, in funzione delle specifiche esigenze del richiedente e in osservanza delle disposizioni di legge e delle norme di sicurezza ed è autorizzato dal Capo del Dipartimento, sentito il parere del dirigente dell'area III, soccorso aereo, della Direzione centrale.

## ART. 20.

*(Tariffe degli aerosoccorritori istruttori).*

1. Il Capo del Dipartimento, con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale, stabilisce le tariffe dei compensi spettanti agli aerosoccorritori istruttori docenti di corsi effettuati per soggetti terzi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'aerosoccorso. La determinazione del compenso spettante è stabilita in funzione dell'effettivo livello delle prestazioni richieste ai docenti, a prescindere dalla qualifica posseduta.

## CAPO VIII

## SCUOLA PER AEROSOCCORRITORI

## ART. 21.

*(Scuola per aerosoccorritori).*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è

istituita, presso la Direzione centrale, la « scuola per aerosoccorritori ».

2. Il Ministro dell'interno, entro il termine di cui al comma 1, sentiti le organizzazioni sindacali di categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale, e il gruppo di lavoro di cui al comma 3, stabilisce, con decreto, l'articolazione organizzativa della scuola per aerosoccorritori e il regolamento di funzionamento.

3. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 2, è costituito presso la direzione centrale uno specifico gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro è nominato con decreto del Capo del Dipartimento, è presieduto dal Direttore centrale ed è composto da:

a) cinque appartenenti alla Commissione tecnica nazionale permanente SAF;

b) due istruttori di tecniche specialiste;

c) due piloti di elicottero operativi del CNVVF;

d) un funzionario della Direzione centrale;

e) un funzionario della Direzione centrale per la formazione del Dipartimento.

4. La scuola per aerosoccorritori è deputata ai seguenti compiti:

a) formazione e addestramento degli aerosoccorritori del CNVVF;

b) formazione e addestramento alle tecniche di aerosoccorso del personale del CNVVF non appartenente alla specialità di aerosoccorritore;

c) formazione e addestramento alle tecniche di aerosoccorso di soggetti terzi;

d) attività di ricerca e di innovazione in materia di aerosoccorso, anche attraverso collaborazioni con altri soggetti.

5. La scuola per aerosoccorritori svolge la propria attività in sede centrale e periferica, secondo quanto stabilito nell'articolazione organizzativa e nel regolamento di cui al comma 2.

6. Il Capo del Dipartimento può, anche su richiesta del Direttore centrale, affiancare al gruppo di lavoro, per il tempo strettamente necessario, personale, anche non appartenente al CNVVF, con funzioni esclusivamente di consulenza su specifiche materie.

7. Il gruppo di lavoro cessa la propria attività ed è sciolto dopo l'avvio della piena attività della scuola per aerosoccorritori.

#### CAPO IX

#### NORME TRANSITORIE

##### ART. 22.

*(Norme transitorie).*

1. In sede di prima attuazione della presente legge non si tiene conto dei limiti previsti nell'articolo 13; eventuali esuberi di personale sono assorbiti nel tempo tramite la modulazione dei posti messi a disposizione nei successivi concorsi interni.

2. Gli aerosoccorritori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano a prestare servizio presso un reparto di volo del CNVVF diverso da quello più vicino alla propria residenza, sono trasferiti presso quest'ultimo, previa presentazione di richiesta scritta.

#### CAPO X

#### COPERTURA FINANZIARIA

##### ART. 23.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del fondo

speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

